

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000348	20/02/2025

OGGETTO: A.G.R.U.: sospensione cautelare, art. 51, comma 1, CCNL Area Sanità del 23.01.2024 - presa d'atto dimissioni volontarie dipendente a tempo indeterminato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250000397 DEL 17/02/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 4 (quattro) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
VACANTE	VACANTE

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 20/02/2025 14:27 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 20/02/2025 13:05 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **20/02/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 20/02/2025 14:27

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



OGGETTO:	A.G.R.U.: sospensione cautelare, art. 51, comma 1, CCNL Area Sanità del 23.01.2024 - presa d'atto dimissioni volontarie dipendente a tempo indeterminato.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria della UOS "Trattamento Economico-Giuridico-Previdenziale" e della proposta formulata dalla Direttrice AGRU, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Premesso che,

- a mezzo degli organi di stampa e a seguito dell'esame dei cartellini di presenza, questa Amministrazione ha appreso che il dipendente meglio indicato nell'allegato file privacy (costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non pubblicabile per ragioni di riservatezza) in data 07.02.2025, è stato sottoposto alla misura cautelare restrittiva della libertà personale;
- con nota prot. n. 19053 del 12.02.2025, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetta a pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii, inviata dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari anche all'Area Gestione Risorse Umane aziendale, l'U.P.D. ha comunicato che la Commissione disciplinare, riunitasi in data 12.02.2025 ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente di cui trattasi e ha ritenuto di dover sospendere il procedimento disciplinare a carico del citato dipendente ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. 165/2001, "fino a conclusione del procedimento penale, ovvero, fino all'acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria di prove idonee alla definizione del procedimento disciplinare";
- nelle more, il dipendente di cui trattasi ha rassegnato le proprie dimissioni dal servizio con effetto immediato, con nota datata 10.02.2025 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 10.02.2025), inviata a mezzo pec alla ASL BA, dal legale di fiducia, acclarata al protocollo aziendale in pari data e allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetta a pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.;
- successivamente, la competente Procura della Repubblica ha notificato, a questa ASL, le informazioni sul procedimento penale di cui trattasi, comunicando che il dipendente de quo è stato sottoposto alla misura cautelare sopra indicata a decorrere dal 07.02.2025;

Visto

- l'art. 51, comma 1, del CCNL Area Sanità del 23.01.2024, rubricato "Sospensione cautelare in caso di procedimento penale", a mente del quale: "Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'Azienda o Ente non proceda direttamente ai sensi dell'art. 49, comma 10, (Codice disciplinare), e dell'art. 55 ter del D.lgs.165/2001";

- l'art. 83 del CCNL Area Sanità del 23.01.2024, che ai commi 2, 3 e 4 testualmente recita *“In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1 è di tre mesi. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Azienda o Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito”*;

Evidenziata la necessità di prendere atto delle dimissioni volontarie del citato dipendente e rilevato che lo stesso non ha rispettato il termine di preavviso contrattualmente previsto;

Visto l'art. 55 bis, comma 9, del D.lgs. n. 165 del 2001 che prevede *“in caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha ugualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro”*;

Ritenuto di dover prendere atto della nota dell'U.P.D. prot. n. 19053 del 12.02.2025, in premessa specificata;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ai sensi dell'art. 51, comma 1, del CCNL Area Sanità del 23.01.2024, alla sospensione cautelare dal servizio del dipendente identificato nell'allegato *“File Privacy”* e, ove previsto, dall'incarico al medesimo conferito, con decorrenza dalla data di applicazione della misura restrittiva della libertà personale del 07.02.2025, per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla cessazione del rapporto di lavoro con questa ASL e ritenuto, altresì, di dover prendere atto delle dimissioni del citato dipendente, considerando quale ultimo giorno del rapporto di lavoro con questa Azienda il 10.02.2025 e, pertanto, con decorrenza dal 11.02.2025;

Ritenuto di dover applicare il suindicato comma 4 dell'art. 83 del citato CCNL di categoria e contestualmente di trattenere il mancato preavviso (pari alla somma complessiva di € 14.085,36, come da conteggi predisposti dall'Ufficio Economico dell'A.G.R.U., allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetta a pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.) sulle competenze a qualunque titolo dovute e ancora da corrispondere al predetto dipendente e, in caso di incapienza di tali competenze, mediante richiesta di rimborso diretto all'interessato, con riserva, di procedere, comunque, anche dopo la cessazione dal servizio, al recupero nei confronti del dipendente di cui trattasi di eventuali ulteriori somme dovute, a qualunque titolo, dallo stesso alla ASL BA;

Richiamato l'art. 51, comma 7, del citato CCNL, a mente del quale *“Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché la retribuzione individuale di anzianità”* e **ritenuto**, pertanto, di riconoscere detta indennità in favore del dipendente di cui all'allegato *“file privacy”*, fino alla data di cessazione dal servizio, ovvero dal 7.02.2025 al 10.02.2025;

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e confermate:

- a) **di sospendere**, in via cautelare, dal servizio il dipendente meglio indicato nell'allegato file privacy (costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non pubblicabile per ragioni di riservatezza), con decorrenza dal 07.02.2025, corrispondente alla data di applicazione della misura restrittiva della libertà personale, per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con la ASL BA, ovvero dal 7.02.2025 al 10.02.2025;
- b) **di prendere atto** della nota prot. n. 19053 del 12.02.2025, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetta a pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii, con la quale l'Ufficio Procedimenti disciplinari ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente di cui trattasi e ha ritenuto di dover sospendere il procedimento disciplinare a carico del citato dipendente ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. 165/2001, "fino a conclusione del procedimento penale, ovvero, fino all'acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria di prove idonee alla definizione del procedimento disciplinare";
- c) **di prendere atto** delle dimissioni volontarie dal servizio rassegnate dal Dirigente Medico a tempo indeterminato di questa ASL con decorrenza dal 11 febbraio 2025 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 10 febbraio 2025);
- d) **di corrispondere**, ai sensi dell'art. 51, comma 7, del CCNL Area Sanità del 23.01.2024, in favore del dipendente, per il periodo della sospensione dal servizio (dal 7.02.2025 al 10.02.2025), un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché la retribuzione individuale di anzianità;
- e) **di trattenere** al suindicato dipendente, Dirigente Medico a tempo indeterminato, l'importo del mancato rispetto dei termini di preavviso, ai sensi dell'art. 83 comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area Sanità del 23.01.2024;
- f) **di dare atto** che la somma dovuta dal predetto dipendente per il mancato rispetto dei termini di preavviso per un importo di € 14.085,36 (3 mesi), come da conteggi predisposti dall'Ufficio Economico dell'A.G.R.U. aziendale, sarà trattenuta rivalendosi sulle competenze allo stesso spettanti e, in caso di residuo debito, si procederà mediante richiesta di rimborso e/o attivazione della procedura per il recupero coattivo del credito nel caso di mancato rimborso, con riserva, di procedere, comunque, al recupero nei confronti del dipendente di cui trattasi di eventuali ulteriori somme, a qualsivoglia titolo, dovute dallo stesso alla ASL BA;
- g) **di dato atto** che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente cessato è tenuto ad osservare il divieto di pantouflage, di cui all'art. 53, comma 16 ter D.Lgs 165/2001, a tenore del quale "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri [...]"; tanto al fine di garantire il rispetto della legge 190/2012 e che è tenuto ad assicurare il trasferimento dei file relativi al lavoro svolto presso la ASL BA al proprio Responsabile di riferimento;
- h) **di disporre** l'inserimento del presente provvedimento deliberativo nel fascicolo personale del dipendente, a cura della Unità Operativa di appartenenza;

- i) **di inviare** il presente provvedimento al dipendente sopra identificato, anche per il tramite del legale di fiducia, all'Area Gestione Risorse Umane, al Settore Economico, al Settore Previdenza della citata Area, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, al R.P.C.T., alla Struttura Burocratico Legale, all'Ufficio Dotazione Organica e alla Direzione della Struttura di appartenenza cui afferisce il dipendente;
- j) **di dare atto** che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali





DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Umane	Struttura Burocratico Legale
-----------------------------	------------------------------

PROPOSTA N.RO 20250000397 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250000348 DEL 20/02/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Moliterni Lucia Maddalena	 Firmato digitalmente il 19/02/2025 11:57
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Boccuzzi Giuseppe	 Firmato digitalmente il 19/02/2025 12:07
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	 Firmato digitalmente il 19/02/2025 15:48
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	 Firmato digitalmente il 19/02/2025 16:07